



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
Il Tribunale Penale di Oristano

In composizione monocratica, nella persona del giudice  
Dott.ssa

**Enrica MARSON**

All'udienza in camera di consiglio del 27<sup>o</sup> novembre 2017 ha  
pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la  
seguinte

**SENTENZA**

nella causa penale

contro

~~Enrica Marson~~, nato a Senis (OR) il 22 dicembre 1961

libero - presente

difeso di fiducia dall'Avv. Gianfranco Siuni del Foro di  
Oristano

**IMPUTATO**

Per il reato ex art. 73 comma IV DPR n. 309/1990, per avere  
detenuto al fine di uso non esclusivamente personale, grammi  
312,718 di marijuana.

Con la recidiva semplice

In Senis il 19 ottobre 2017

**CONCLUSIONI**

Per il pubblico ministero: riqualificato il fatto nella fattispecie  
di cui al comma 5° dell'art. 73 DPR n. 309/1990, chiede la  
condanna alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 200 di  
multa;

Per la difesa: chiede l'assoluzione con formula piena.

N. 611/2017 Mod. 30

N. 2161/2017 P.M.

N. 629/2017 Reg. Gen. M.16

SENTENZA

in data 27 novembre 2017

Depositata in Cancelleria

Oggi - 06 DIC. 2017

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa *[firma]*

Fatta comunicazione al

P.G.

il

Estratto contumaciale  
notificato

il

Sentenza divenuta  
irrevocabile

il

Addi

inviato estratto alla

Procura

per esecuzione e alla

*DA*

### FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

A seguito del suo arresto nella flagranza del delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.p.r. 309/1990, ~~Dario Scardino~~ è stato presentato in giudizio innanzi a questo Tribunale in composizione monocratica per la convalida dell'arresto.

Convalidato l'arresto, si è dato corso al giudizio direttissimo in relazione al delitto di cui all'epigrafe.

L'imputato, personalmente, ed il suo difensore hanno chiesto di essere ammessi al rito abbreviato condizionato all'escussione di due testimoni.

Amnesso il rito alternativo, acquisito il fascicolo del Pubblico Ministero ed evaso l'incombente istruttorio, il Tribunale ha invitato le parti a discutere e a formulare le proprie conclusioni, dedotte nei termini sovra riportate.

Il giudice ha quindi deliberato la presente sentenza con lettura del dispositivo e della motivazione.

Le evidenze processuali consegnano un quadro probatorio del tutto incerto che non conduce alla responsabilità penale dell'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio avuto riguardo alle risultanze provenienti dal complesso degli atti (segnatamente dal verbale di perquisizione personale e locale, dal verbale di arresto, dal verbale di sequestro e dal verbale di prova, narcotest) e dalle verifiche compiute in sede istruttoria.

~~Dario Scardino~~ è accusato di aver detenuto ai fini illeciti dello spaccio oltre 300 grammi di marijuana ritrovata in un bidone posizionato a bordo del letto in cui, in quel momento, egli dormiva.

Tuttavia, gli elementi in atti danno contezza delle seguenti oggettive circostanze:

- ~~Dario Scardino~~ è servo pastore presso l'ovile di ~~San Donato~~;
- egli vive stabilmente a Senes con la madre e la sorella (cfr. teste ~~Giuseppe~~ Francesco e ~~Anna~~ Maria Pia nonché lo stesso imputato in sede di udienza di convalida);
- Saltuariamente, quanto lo richiedono le esigenze di lavoro, si trattiene a dormire presso l'ovile del ~~001~~ (in questo senso entrambi i testi di cui sopra);
- L'ovile infatti vede la presenza di un soppalco sopra la zona giorno ove si trova un letto ai cui piedi è stato rinvenuto il bidone in plastica di colore blu con tappo nero con dentro la marijuana (cfr. verbale di perquisizione e sequestro in atti nonché teste. Zedde in sede di convalida, pag. 9<sup>1</sup>);
- Trattasi di ovile frequentato da molte persone, essendoci altri lavoranti che, come il

<sup>1</sup> Con riferimento al soppalco e alla "camera da letto" ivi presente: "quindi era libera, di accesso libero, non era una camera chiusa?", risposta del teste: "sì, c'era una scaletta che portava al soppalco"

~~Luca~~, si trattengono a dormire<sup>2</sup>.

- Gli agenti non hanno rinvenuto oggetti personali dell'imputato (al di fuori dei suoi indumenti "che si è messo quando si è alzato"), né hanno verificato i tempi delle sue frequentazioni: essi hanno collegato la droga all'imputato giacché l'hanno rinvenuta ai piedi del letto in cui, in quel momento, dormiva il ~~Luca~~ (cfr. teste ~~Zotte~~, pag. 6-11 udienza di convalida<sup>3</sup>);
- La perquisizione nell'ovile – cui una fonte confidenziale aveva indirizzato gli agenti – ha dato esito positivo anche nel locale adibito a ricovero di mezzi agricoli, ove è stata rinvenuta una cassettera in metallo con occultato al suo interno "in un contenitore di spezie grammi 5,123 di infiorescenza di marijuana" e che i militari hanno posto sotto sequestro a carico di Soi Giuseppe (cfr. verbale di perquisizione e sequestro 19 ottobre 2017 e teste ~~Zotte~~, pag. 9).
- Il ~~Luca~~ fin dall'inizio ha escluso la sua paternità della droga (cfr. teste ~~Zotte~~ in sede di convalida).

Ora, in tale contesto probatorio, il Tribunale ritiene che non vi siano sufficienti indizi gravi precisi e concordanti idonei a fondare la convinzione con elevata credibilità razionale che quella droga fosse del ~~Luca~~ e che la stessa fosse destinata allo spaccio.

L'unico legame fra la droga rinvenuta e l'imputato è la collocazione della prima in un luogo in cui, al momento della perquisizione, l'imputato dormiva<sup>4</sup>.

Tuttavia, trattasi di una camera a vista, direttamente raggiungibile dalla zona giorno, che ospita persone diverse ed in momenti differenti; la droga era occultata in un bidone che non apparteneva al ~~Luca~~ e questi non dormiva in quel letto stabilmente, né la stanza è risultata di sua esclusiva disponibilità.

Per converso, in altre parti dell'ovile è stata rinvenuta marijuana attribuita al ~~Soi~~ e l'ovile risulta frequentato da soggetti diversi, sia in occasione di "spuntini" ma anche

<sup>2</sup> Teste ~~Zotte~~, pag. 7, alla domanda su quante persone accedevano "al locale" (cioè al soppalco dove c'era il letto): "di sicuro accedeva il proprietario, un ragazzo che lavora con loro e che il giorno non era presente e poi, saltuariamente anche il nipote"; sul punto anche il teste ~~Luca~~, pag. 8

<sup>3</sup> Pag. 8 e ss. "No non sapevamo se dormiva ogni notte o no, lui ci ha detto che all'interno dell'ovile c'era suo cugino che dormiva dentro l'ovile"; su domanda del giudice "c'erano cose sue personali avete potuto verificare?" "c'erano le coperte e gli indumenti che si è messo quando si è alzato"; ancora su domanda del giudice "ma vi risulta che dormisse lì stabilmente o che vi ha dormito solo quella notte?" "questo non glielo posso dire, non lo so..."; "Lei quello che ha potuto verificare è che dormiva in quel momento quando siete andati?", "Sì in quel momento quando noi siamo arrivati"; "se lo usava come immobile per dormire anche in altre occasioni questo non l'avete appurato, mi pare di capire dai vostri servizi di controllo?"; "no"

<sup>4</sup> Teste ~~Zotte~~: su domanda del PM, pag. 6: "come siete arrivati al signor ~~Luca~~, no siete andati nella proprietà del ~~Luca~~ a perquisire?", risposta: "No non siamo andati nella proprietà del ~~Luca~~ perché l'ovile dove siamo andati a perquisire è del ~~Soi~~, siamo arrivati a lui perché lui dormiva all'interno"

per ragioni di lavoro (risultando occupata almeno un'altra persona).

Di poi, il ~~defendo~~ non era attenzionato dalle forze dell'ordine, né risulta avere collegamenti con il mondo degli stupefacenti (cfr. udienza di convalida).

In definitiva, in assenza di qualsivoglia altro elemento, se non la presenza della droga occultata in un bidone ai piedi del letto in cui non stabilmente il ~~defendo~~ dormiva per ragioni di lavoro, non può affermarsi, al di là di ogni ragionevole dubbio, la penale responsabilità dell'imputato, risultando non confutata e agganciata ad evidenze processuali oggettive, l'alternativa prospettazione di uno stupefacente ivi nascosto da altri soggetti, frequentatori dell'ovile alla stregua del ~~defendo~~.

In definitiva, gli indizi a carico dell'imputato, anche globalmente valutati, appaiono insufficienti, privi di apprezzabile certezza e persuasività e non costituiscono un valido supporto utile a fondare il convincimento del giudice, mantenendosi al di sotto della soglia probatoria utile per superare il ragionevole dubbio di cui al comma primo dell'art. 533 c.p.p.

Gli elementi storici emersi in istruttoria, infatti, introducono il ragionevole dubbio che altri abbiano potuto commettere l'azione delittuosa, quel dubbio che correlato ai dati empirici acquisiti nel processo, è in grado confutare e mettere in crisi l'apparente coerenza formale del postulato accusatorio, immette nel circuito del convincimento una ricostruzione alternativa del fatto storico, strettamente agganciata alle evidenze probatorie.

L'imputato va dunque assolto ex art. 530, comma 2, c.p.p. per non aver commesso il fatto. Ai sensi dell'art. 240 c.p. e dell'art. 87 d.p.r. 309/1990 deve essere disposta la confisca nonché l'immediata distruzione, a cura della Polizia Giudiziaria che ha operato il sequestro, della sostanza stupefacente rinvenuta.

P.Q.M.

- Letti gli artt. 442 e 530, comma 2, c.p.p., assolve ~~defendo~~ dal reato a lui ascritto per non aver commesso il fatto.
- Letti gli artt. 240 c.p. e 87 d.p.r. 309/1990, dispone la confisca e la distruzione della sostanza stupefacente in sequestro a cura della Polizia Giudiziaria che ha proceduto al sequestro.

Oristano, così deciso all'udienza del 27 novembre 2017

Il Giudice  
Dott.ssa Enrica Marson